



COMUNE DI MACOMER

Provincia di Nuoro

C.so Umberto, I – Tel. 0785-790800 Fax 0785-790845 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910

PEC: protocollo@pec.comune.macomer.nu.it - sito web istituzionale <http://www.comune.macomer.nu.it>

SETTORE TECNICO -EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA-

Macomer, 29/12/2022

Al Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica (MITE)
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure Di Valutazione Via e Vas
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC: va@PEC.mite.gov.it

All' Assessorato Della Difesa Dell'ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

p.c.

Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale
PEC: eell.urb.tpaesaggio.nu@pec.regione.sardegna.it

All' Assessore all'Urbanistica
Sede

Alla Giunta Comunale
Sede

Al Sig. Sindaco
Sede

OGGETTO: [ID: 8550] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art .23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto per la “Realizzazione di un parco Agrivoltaico di potenza nominale pari a 42 MWp, denominato “MACOMER 4” sito nel Comune di Macomer (NU), Località “Nuraghe Solene” Proponente: Energia Pulita Italiana 3 S.r. l.

Riscontro prot. n° 27022 del 12/12/2022 – MITE – Procedura di V.I.A. - progetto eolico denominato “Macomer 4”
SETTORE TECNICO -EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA – COMUNE DI MACOMER
Pec: protocollo@pec.comune.macomer.nu.it

Trasmissione Osservazioni.

Visto l'avviso e la documentazione trasmessa dalla Società Energia Pulita Italiana 3 S.r.l. con sede legale in Bologna (BO) Via del Rondone N° 3, PEC: energiapulitaitaliana3srl@pecimprese.it, per il tramite del MITE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - *Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V – Procedure Di Valutazione Via E Vas – registro ufficiale 0154433.07-12-2022*, PEC: va@PEC.mite.gov.it, acquisita al n° 27022 di protocollo generale di Questo Ente in data 12/12/2022 e dell'Assessorato regionale della Difesa Dell'ambiente - Direzione Generale dell'Ambiente, prot. n. 32828 del 12/12/2022, PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it, acquisita al n° 27207 di protocollo generale di Questo Ente in data 12/12/2022, inerente un progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "MACOMER 4".

Esaminata la documentazione di progetto e in particolare i seguenti allegati:

- GRE_EEC_R_26_IT_W_15067_00_072_01_Studio_di_Impatto_Ambientale.pdf

Nello specifico, il progetto prevede due aree distinte di intervento per l'installazione dei moduli fotovoltaici, rispettivamente di 18 Ha e di 53,5 Ha e una stazione elettrica di servizio.

a) Parco fotovoltaico in area della superficie di 18 Ha ricompresa in agro del territorio comunale nelle seguenti subzone:

- Subzona omogenea **E5** normata all'art. 79 delle Norme di attuazione (N.d.A.) del vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.):

Aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale.

Appartengono a questa categoria la maggior parte dei suoli del territorio di Macomer e del Marghine più in generale.

Per quanto gran parte delle aree appartenenti sotto il profilo agropedologico e geologico alla subzona E5 siano stati classificati H per particolari condizioni e caratteristiche paesistico-ambientali, anche quei suoli possono ritenersi in gran parte marginali.

- Subzona omogenea **E2** normata all'art. 87 delle N.d.A. del P.U.C.:

Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e Limitatamente al complesso edilizio e sue aree pertinenziali dell'ex I.P.S.A. in loc.tà "Bara" è altresì consentito l'insediamento delle iniziative imprenditoriali, già finanziate, ai sensi della L.R. 37/1998, da individuarsi con deliberazione della Giunta Municipale.

I nuovi volumi che esulano dalle attività produttive e/o di trasformazione dovranno essere contenuti entro l'iff di 0,01 mc/mq.

- subzona E5h4: di salvaguardia paesistico-ambientale normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

(Classe IV - sottozone E5h4 agricole marginali con emergenza di aree di salvaguardia paesistico-ambientale)

Sono quelle aree riconoscibili dalla presenza di componenti paesistico ambientali entro un più vasto areale caratterizzato da un profilo agro-pedologico tipico della subzona E5 tali da essere sottoposte a tutela rispetto ad interventi antropici rilevanti od in ogni caso tali da modificarne l'assetto naturale.

Nelle aree individuate è vietato qualsiasi intervento urbanistico ed edilizio che comporti:

** la deviazione o l'impedimento del naturale decorso delle acque anche nei periodi di loro assenza;*

* l'apposizione di manufatti, anche precari, a meno di m 50 dalle sponde e non preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale;

* la realizzazione di interventi di nuova costruzione a meno di m 200 dalle sponde, se non autorizzate dalle autorità competenti;

* il deposito, anche temporaneo, di materiali ed impianti che rechino pregiudizio, a parere dell'amministrazione comunale, al decorso naturale delle acque, anche in loro assenza.

Il disboscamento o l'abbattimento di alberi se non preventivamente autorizzati (cassata frase);

I lavori di spietramento se non preventivamente autorizzati (cassata frase);

Sono ammessi:

* tutti gli interventi tendenti al ripristino ed alla valorizzazione ambientale dei luoghi e degli edifici preesistenti.

* la realizzazione di interventi di nuova costruzione destinati alla conduzione di fondi agricoli, per i quali si applica la normativa delle zone omogenee E5 di cui all'art. 79 delle N.di A.;

* gli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e quelli di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c), delle L. 457/78.

- Vincoli di tipo Hg1,Hg2 del PAI comunale.

b) Parco fotovoltaico in area della superficie di 53,5 Ha ricompresa in agro del territorio comunale nella seguente subzona:

- Subzona omogenea **E2** normata all'art. 87 delle N.d.A. del P.U.C.:

Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e limitatamente al complesso edilizio e sue aree pertinenziali dell'ex I.P.S.A. in loc.tà "Bara" è altresì consentito l'insediamento delle iniziative imprenditoriali, già finanziate, ai sensi della L.R. 37/1998, da individuarsi con deliberazione della Giunta Municipale.

I nuovi volumi che esulano dalle attività produttive e/o di trasformazione dovranno essere contenuti entro l'iff di 0,01 mc/mq.

- Subzona omogenea **E1** normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata.

In attesa della formazione dei piani zonal di sviluppo agricolo sono state individuate alcune zone che per particolari caratteristiche potrebbero in via sperimentale essere suscettibili di una trasformazione produttiva tipica e specializzata.

c) Cavidotto stradale e N° 01 sottostazione elettrica di servizio ricompresa in agro del territorio comunale nelle seguenti subzone:

- **Cavidotto stradale:**

- subzona omogenea **E1** normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:
- Subzona omogenea **E2** normata all'art. 87 delle N.d.A. del P.U.C.:

- **Sottostazione elettrica:** subzona omogenea **E1** normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C. (art. sopra citato):

Per l'aspetto edilizio / urbanistico le opere in progetto, riguardanti il Comune di Macomer, si qualificano come:

1. **Campo fotovoltaico:** intervento di nuova costruzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera e.3) del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. "realizzazione di infrastrutture e di impianti,

anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato” soggetti al titolo abilitativo equipollente del permesso di costruire ai sensi dell’art.10 comma 1 lettera a) del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i. e art. 3 comma 1 lettera b) della legge regionale n°23/85 e sm.i.;

2. **Cavidotto stradale** (descritti ai punti 1 e 3): intervento di nuova costruzione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera e.2) del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. *“interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune”* soggetti al titolo abilitativo equipollente del permesso di costruire ai sensi dell’art.10 comma 1 lettera a) del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i. e art. 3 comma 1 lettera b) della legge regionale n°23/85 e sm.i.;
3. **Sottostazione elettrica:** intervento di nuova costruzione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera e.3) del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. *“realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato”* soggetti al titolo abilitativo equipollente del permesso di costruire ai sensi dell’art.10 comma 1 lettera a) del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i. e art. 3 comma 1 lettera b) della legge regionale n°23/85 e sm.i.;

OSSERVAZIONI e CRITICITÀ:

Le parti di territorio interessate dagli interventi ricomprendono esclusivamente aree in agro del Comune di Macomer, zone “E” di cui alle subzone omogenee classificate E1, E2, E5, E5-H4 del vigente P.U.C., per le quali non si rilevano particolari criticità per il profilo urbanistico, fatte salve le valutazioni discrezionali da parte degli Enti competenti in materia paesaggistica, ambientale, idrogeologica e forestale, nonché la considerazione finale di NON IDONEITA’ all’installazione di impianti in argomento delle aree classificate E1, E2 e E5-H-4.

Tuttavia, si ravvisa come l’estensione del parco fotovoltaico per una superficie di Ha 71,50, costituisca un eccessivo consumo di territorio in contrasto con i criteri generali di cui alla parte IV del Decreto Ministeriale del 10/09/2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili punto 16.1 testé riportato:

“PARTE IV INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO - 16.1. La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti: [...] d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;”

A tal uopo quanto affermato dal progettista (pagg. nn° 32,33 dello studio di impatto ambientale – allegato MACOMER4-IAR01.pdf) : “[...] *Si evidenzia come il progetto in esame si sviluppa in una porzione di territorio già industrialmente interessata dalla presenza delle aree industriali dei Comuni di Borore e Macomer [...]*”, NON corrisponde al vero è NON è condivisibile perché:

- a) Le aree interessate dal parco fotovoltaico in parola, seppur di non particolare pregio ambientale, sono totalmente esterne dalla zona industriale di Tossilo né direttamente confinanti (l'areale esterno risulta ad almeno 3 Km dal confine con la zona industriale);
- b) Non rientrano nella classificazione di aree *brownfield* in quanto l'effettivo stato dei luoghi è, a tutti gli effetti, di aree assolutamente integre (vedasi repertorio fotografico allegati "MACOMER4-IAT16.pdf" e "MACOMER4-IAT17.pdf");
- c) La zonizzazione del vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) classifica tali aree nelle subzone OMOGENEE di tipo:
- **E1:** *Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata;*
 - **E2:** *Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva;*
 - **E5h4:** *di salvaguardia paesistico-ambientale: "Sono quelle aree riconoscibili dalla presenza di componenti paesistico ambientali entro un più vasto areale caratterizzato da un profilo agro-pedologico tipico della subzona E5 tali da essere sottoposte a TUTELA RISPETTO AD INTERVENTI ANTROPICI rilevanti od in ogni caso tali da modificarne l'assetto naturale."*

Si evidenzia come le prescrizioni del P.U.C., per le subzone sopra elencate: **E1 - Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata**, **E2 - Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva**, **E5-H4 - di salvaguardia paesistico-ambientale**, siano conformi al punto n. 7 delle linee guida di cui alla Tabella 1 - *Elenco delle aree e siti considerati nella definizione delle aree NON IDONEE all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.9.2010* –Allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, "Aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità [...]" con esclusione delle suddette subzone agricole dalle casistiche di tipo B.1,B.2,B.3,B.4,B.5 riportate alla tabella 2 - *Elenco delle aree brownfield* (Allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020).

L'istruttore Arch. P. Ruiu

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Sergio Garau
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)



GARAU
SERGIO
29.12.2022
12:57:06
GMT+00:00